

DOMANDE FREQUENTI

(1) Cos'è il verbale?

È l'atto scritto redatto dall'organo di polizia o altro organo autorizzato che accerta la violazione alle regole del codice della strada. Può essere consegnato al trasgressore contestualmente alla rivelazione, quando viene fermato sul posto, oppure notificato successivamente, ma entro un tempo massimo di 90 giorni pena la nullità del verbale stesso. 100 giorni per l'obbligato in solido (proprietario, locatario del veicolo, usufruttuario ecc.) se è avvenuta la contestazione immediata al trasgressore, rimangono 90 giorni se non c'è stata contestazione immediata.

Il verbale deve contenere, tra l'altro, l'indicazione di giorno, ora, località nei quali la violazione è avvenuta, le generalità e la residenza del trasgressore e, ove del caso, l'indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto obbligato in solido, gli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa, la sommaria descrizione del fatto, oltre alla citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore ne chiede l'inserzione.

(2) Cos'è un controllo automatico o tecnicamente detto a remoto?

Si tratta dei controlli svolti da apparecchi non presidiati da agenti: la verifica delle foto o dei filmati fatti in automatico va poi svolta da agenti in ufficio. La legge consente controlli automatici solo per alcune violazioni come: velocità, semafori, sorpassi, alcune infrazioni autostradali (come la marcia in corsia di emergenza) e accessi in zone di traffico limitato e corsie preferenziali.

Sono previsti dalla recente legge n.120 del 2010 altri casi di accertamento automatico delle infrazioni, ma gli apparecchi non sono stati ancora omologati.

(3) Cos'è il sovrapprezzo notturno per le violazioni?

Il legislatore per alcune specifiche tipologie di sanzioni, connesse col fenomeno delle cd "Stragi del sabato sera" (ma si applicano anche in tutte le altre notti della settimana) ha modificato il Codice della strada che ora prevede un sovrapprezzo di un terzo quando la violazione viene commessa tra le ore 22 e le 7.

(4) Cosa sono le sanzioni accessorie?

Si tratta di misure punitive diverse da quelle pecuniarie, cioè quelle in cui si paga. Alcune colpiscono la patente (per esempio con la sospensione o revoca) altre il veicolo (con la confisca, il fermo amministrativo o la rimozione forzata o blocco gancie fisiche). Altre più specifiche sanzioni accessorie sono previste per chi sporca, ingombra o commette abusi edilizi sulle strade o in loro prossimità. In questi casi è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione delle opere abusive. Va infine precisato che ora anche la decurtazione dei punti è sanzione accessoria (prima la si riteneva una misura cautelare).

(5) Come funziona la decurtazione dei punti?

La data di nascita della patente a punti è il 1 luglio 2003. Il sistema prevede per ogni patente di guida una dote iniziale di 20 crediti che vengono decurtati per ogni infrazione (che comporti il prelievo di punti) rilevata.

Ogni due anni senza violazioni si ha diritto a un bonus di due punti e comunque al ripristino della dote iniziale di 20 se si era andati sotto.

La riforma del codice, legge 120/2010 ha modificato in parte il sistema col recupero di 6 punti (per i conducenti professionali) con esame finale dopo il corso. Regole più restrittive per i neopatentati che nei primi 3 anni dalla patente i punti prelevati sono raddoppiati, ma in compenso ne acquistano 1 per ognuno dei primi 3 anni trascorsi senza incorrere in violazioni, che si sommano ai bonus biennale.

(6) Quali sono i termini per la notificazione delle infrazioni?

La regola generale è quella che prevede la contestazione immediata. Se però, nei casi in cui ciò sia ammesso, come per le violazioni accertate a distanza con misuratori di velocità ecc.. l'infrazione non è contestata subito al trasgressore, il verbale deve essere notificato a uno dei soggetti obbligati al pagamento, in solido con l'autore della violazione, (in genere il proprietario), così come risulta dai pubblici registri alla data dell'accertamento.

Con la riforma del Codice della strada del luglio 2010 la notifica deve avvenire, a pena di nullità ove non sia stata contestazione immediata, entro 90 giorni, altrimenti l'obbligo di pagare la sanzione si estingue.

Nel caso in cui sia avvenuta la contestazione immediata nei confronti del trasgressore, la notifica al proprietario (oppure locatario, usufruttuario ecc.) deve avvenire entro 100 giorni.

(7) Quando posso procedere al cosiddetto pagamento in misura ridotta?

Si ha il pagamento in misura ridotta quando si può pagare l'importo minimo della sanzione (oltre alle spese di accertamento e notifica). Per averne diritto occorre corrispondere l'importo minimo della violazione, indicato nel verbale di contestazione, entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica del verbale di contestazione.

Il pagamento inibisce ogni successiva possibile facoltà di ricorso al giudice di pace o al Prefetto. Le ricevute dei versamenti vanno conservate cinque anni. Chi non si ferma all'alt o rifiuta di esibire i documenti non è ammesso al pagamento in misura ridotta. In questo caso la somma da pagare sarà fissata dal Prefetto.

Analogamente, per espressa previsione di legge, non è ammesso il pagamento in misura ridotta per determinate specifiche violazioni previste dagli articoli: 83, comma 6; 88, comma 3; 97, comma 9, 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7, 116, comma 13; 124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19; 216, comma 6; e 218, comma 6. Anche per queste violazioni, la sanzione da pagare sarà fissata dal prefetto, al quale, entro 10 giorni, sarà trasmesso il verbale.

(8) Riduzione del 30 % dell'importo se si effettua il pagamento entro 5 giorni

Dalla data 21 agosto 2013 il trasgressore ovvero l'obbligato in solido potrà ottenere una riduzione del 30% dell'importo previsto per il pagamento in misura ridotta (minimo edittale), qualora effettui il pagamento della sanzione entro 5 giorni dalla data di contestazione/notificazione della violazione.

La riduzione del 30% si applica anche in caso di preavviso di accertamento lasciato sul parabrezza del veicolo (es. per divieto di sosta) effettuando il pagamento anche prima della notificazione del verbale.

Non è possibile avvalersi della riduzione del 30% nei seguenti casi:

- 1 - violazioni per cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta;
- 2 - violazioni per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida;
- 3 - violazioni sulla circolazione stradale ma non incluse nel Codice della strada.

(9) Ma si possono rateizzare i pagamenti delle multe?

Secondo le modifiche al Codice della strada intervenute con la legge 120 del luglio 2010, in particolari condizioni il cittadino può chiedere la rateizzazione della multa, ma solo nel caso che l'importo non sia inferiore a 200 euro e relativa a violazioni rilevate contestualmente e con uno stesso verbale.

Tuttavia potrà godere del diritto alla rateizzazione solo chi ha un reddito imponibile non superiore a 10.628,16 euro annui (aumentato di euro 1.032,91 per ogni familiare convivente).

L'autorità cui inviare la domanda di rateizzazione è diversa a seconda dell'organo che ha rilevato l'infrazione.

È presentata al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, dei comuni.

Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità deputata ad adottare il provvedimento, dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto. Va precisato, da ultimo, che l'istanza di rateizzazione dev'essere presentata entro il 30° giorno dalla contestazione o dalla notificazione del verbale e la presentazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà del ricorso al Prefetto o al giudice di pace. Infine, entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'autorità preposta adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Trascorso tale termine, l'istanza si intende respinta.

(10) Quali sono le modalità per fare ricorso?

Sono due le possibilità a disposizione di chi intendesse far valere le proprie ragioni e opporsi a una multa: il ricorso al Prefetto oppure al Giudice di pace. Esso va presentato entro il 60° giorno dalla contestazione o dalla notificazione nel caso del Prefetto, mentre i giorni scendono a 30 nel caso in cui si voglia adire il Giudice di pace. In

quest'ultimo caso, però è interdetta, a pena di inammissibilità, il ricorso anche al Prefetto.

Se si ricorre al Prefetto, in caso di rigetto si rischia di pagare una somma non inferiore al doppio della cifra originariamente prevista dal verbale. Se il ricorso dovesse essere respinto con conseguente emissione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento, è ancora possibile presentare opposizione all'ordinanza ingiunzione entro 30 giorni dalla notifica, mediante deposito presso la cancelleria del Giudice di pace.

Con il ricorso al Giudice di pace, invece, c'è da effettuare un versamento del cosiddetto "contributo unificato", pari ad euro 37,00 (secondo gli ultimi aumenti). Il ricorso va presentato al Giudice di pace del luogo dove è stata commessa la violazione. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente, senza l'obbligo di un legale.

Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.

Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, con le modalità di pagamento da queste determinate. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta, fatto salvo la corresponsione del contributo unificato.

(11) E se arriva la cartella esattoriale?

La cartella esattoriale è in pratica l'ultimo atto del processo di riscossione delle sanzioni pecuniarie (comprese quelle stradali) o dei tributi: il trasgressore o il proprietario che ancora non abbia pagato per verbali definiti (cioè quei verbali che non sono più impugnabili) sono informati della pendenza, con intimazione a pagare entro 60 giorni. Chi non provvede rischia il solito fermo amministrativo del veicolo (ganasce fiscali), anche se recentemente la normativa è cambiata ed alleggerita.

Avverso ad una cartella esattoriale sbagliata (pazza?) riconducibile a violazione al Codice della Strada si può proporre opposizione al Giudice di pace, ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81, quando detta cartella sia stata emessa.

- senza essere preceduta dalla emissione dell'ordinanza-ingiunzione;
- senza essere preceduta dal verbale di accertamento;
- quando per vizi della notifica l'opponente sia venuto a conoscenza del provvedimento o del verbale per la prima volta con la notificazione della cartella esattoriale.

In dette ipotesi, infatti, il destinatario della cartella esattoriale non è stato messo in grado di proporre l'opposizione di cui alla predetta legge e deve poter recuperare l'esercizio di tale mezzo di tutela.

La prescrizione a riscuotere le somme resta quella fissata dagli artt. 209 C.d.S. e 28 L.689/81, cioè cinque anni dal giorno della commessa violazione.